



## **CITTA' DI LADISPOLI**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA  
GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI  
AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA  
INTRATTENIMENTO E SVAGO**

# COMUNE DI LADISPOLI

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO

### TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
- ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI
- ART. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

### TITOLO II – REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

- ART. 5 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO
- ART. 6 – REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE
- ART. 7 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI
- ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI
- ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - RAPPRESENTANZA
- ART. 11 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.
- ART.13 – GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.
- ART. 14 – GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.

### TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- ART. 15 - ORARI DI APERTURA
- ART. 16 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
- ART. 17 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO
- ART. 18 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ.

### TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- ART. 19 – SANZIONI
- ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 21 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

2. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del Decreto Direttoriale del 27.07.2011.

3. Il Comune di Ladispoli, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

### ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
  - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S*:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
  - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, dalla L. R. Lazio n.33/99 e dal D.Lgs. 59/2010;
- i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto

d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

*l) tariffa del biliardo:* il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

### **ART. 3-CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI**

Parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS: si allega Decreto 27.07.2011 del Direttore Generale A.A.M.S. che forma parte integrante del presente Regolamento.

### **ART. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

E' vietata l'installazione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati.

In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

## **TITOLO II - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **ART. 5 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO**

L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanistico-edilizie per i locali e delle norme vigenti per la detenzione di video-giochi.

Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata.

La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi del DPR 28.5.2001 n. 311, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.

### **ART. 6 – REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE**

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di avere ottenuto la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c) non aver riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità pubblica;

d) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica, il buon costume o contro la sanità pubblica o per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi;

e) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia).

Il divieto di esercizio dell'attività per gli impedimenti di cui sopra, escluso per la lett. c), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria, la revoca della sospensione.

## **ART. 7 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI**

Non potranno essere rilasciate autorizzazioni per sale pubbliche da gioco all'interno del centro cittadino così come delimitato dai due fossi (Vaccina e Sanguinaro), mare e ferrovia.

Non potranno essere autorizzate aperture di sale pubbliche da gioco all'interno di aree oggetto di riqualificazione e comunque in un raggio di 200mt dalla Stazione ferroviaria ed anche all'interno della struttura medesima.

Non potrà essere autorizzata l'apertura di un nuovo esercizio, o il trasferimento di uno esistente, qualora l'esercizio si collochi a meno di 150 metri da scuole, Chiese e luoghi di culto, e a meno di 200 metri da presidi ospedalieri, cliniche, RSA e luoghi di cura. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

Distanza minima di 250 metri (calcolati sul percorso pedonale più breve) da altro esercizio che svolge la medesima attività (cioè della stessa tipologia).

È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

Qualora il titolare della licenza di sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2010, dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale, vietato ai minori, dotato di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi già autorizzati con la licenza di cui al precedente art. 5.

Non è ammessa, in ogni caso, l'installazione in sale gioco, esercizi pubblici o circoli privati di apparecchiature che mediante il collegamento ad internet consentono l'accesso da remoto ad offerte di gioco (es. Totem per poker online), senza aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

E' altresì vietato lo svolgimento del gioco con modalità e tecniche diverse da quelle autorizzate.

Non è ammessa, in ogni caso, l'apertura di sale da gioco priva di sorveglianza diretta da parte del gestore o suo incaricato ancorchè la stessa sia dotata di videosorveglianza remota, rendendosi indispensabile impedire ai minori di 18 anni l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento.

Non è ammesso l'utilizzo di aree esterne o locali autorizzati per sale gioco ancorchè di proprietà privata, soprattutto se con servitù di pubblico passaggio; eventuali deroghe per le aree private (ma non per quelle con servitù di pubblico passaggio) potranno essere autorizzate dal competente SUAP solo con il consenso del condominio ove insiste l'attività. Sono esclusi da tale divieto attrezzature per la sosta e divertimento di bambini inferiori ai 10 anni; per tali mezzi dovrà comunque essere richiesta occupazione di suolo pubblico se insistenti su aree con servitù di pubblico passaggio.

Le norme di cui ai 2 commi sopra si applicano anche alle sale giochi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento.

## **ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI**

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- la superficie minima è di mq. 40, esclusi accessori e servizi;
- la superficie massima dedicata agli apparecchi da giochi non potrà superare mq. 800, con esclusione della superficie occupata da piste dedicate al bowling;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività insediata;
- essere dotati di almeno due servizi igienici di cui uno per disabili, con antibagno e garantire l'accessibilità come previsto dalla L. 19.1.1989 n. 13 e relativo D.M. di attuazione 14.6.1989 n. 236.
- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione e incendi e permettere la sorvegliabilità degli stessi ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992 e 534/94.
- Rispettare le norme di cui alla legge 447/95 e successive modifiche e integrazioni, certificato dai competenti organi tecnici (inquinamento acustico).

Per superficie del locale s'intende quella costituita dall'area interna destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature ed ogni vano adibito alla frequenza del pubblico, purché collegato funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso.

La superficie occupata da giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 60% della superficie utile del locale (esclusi cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).

La sala giochi deve avere la disponibilità di parcheggi prevista per le attività commerciali. Per esercizi con superficie superiore a 250 mq. la dotazione dei parcheggi dovrà essere pari al 100% della superficie del locale adibito a sala giochi.

In mancanza di tali disponibilità il Comune potrà valutare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe che garantiscano l'uso negli orari di apertura della sala giochi, ovvero l'applicazione dell'art.12 PRG commercio.

## **ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi va presentata domanda allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP per il tramite del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) .

Nella domanda, tramite apposita modulistica elettronica, il richiedente dovrà specificare la natura, l'ubicazione, l'insegna e la superficie destinata ad intrattenimento e quella complessiva dell'esercizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.

Nella domanda dovranno essere dichiarati:

- la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (ubicazione, superficie, parcheggi, distanza ecc.) nonché delle ulteriori condizioni;
- la disponibilità dei locali, dei quali dovrà fornire relativa copia dell'atto e planimetria;
- l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico-edilizio ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- che i giochi installati all'interno del proprio esercizio sono conformi alla legislazione vigente in materia;
- l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).

Alla domanda dovrà essere allegata relazione, redatta da tecnico competente, ai sensi della Legge n. 447/1995 e DPCM 5.12.1997 comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno essere indicate, oltre al codice fiscale ed il domicilio fiscale, anche la denominazione o la ragione sociale o ditta individuale, nonché le generalità del legale rappresentante. Dovrà essere allegato copia dell'atto costitutivo e statuto, se società.

## **ART.10 – RAPPRESENTANZA**

E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti.

Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, dovrà presentare al momento della domanda o successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina del rappresentante allegando la documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 6.



## **ART.11 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l’autorizzazione decade:

- qualora il titolare sospenda l’attività per più di un anno;
- quando vengano a mancare, del tutto o in parte i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima.

L’autorizzazione è revocata quando sopraggiungano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

Essa può essere sospesa o revocata per abusi del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed in caso di reiterate violazioni ai sensi del successivo art. 19 del presente regolamento.

## **ART.12 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI**

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata su un quarto della superficie di intrattenimento, autorizzata per sala giochi ed esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere autorizzata mediante presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive di apposita segnalazione di inizio attività.

## **ART.13 – GIOCHI LECITI ALL’INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l’installazione di apparecchi da gioco o da intrattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai D.Dirett. 27.10.2003 , 18.1.2007, e del 27 luglio 2011 (questo ultimo allegato al presente Regolamento come parte integrante).

L’offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.

Sono esclusi dai limiti di cui sopra gli apparecchi meccanici (es: biliardi, juke box ,ping-pong ecc.).

## **ART.14 – GIOCHI LECITI ALL’INTERNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Per l’installazione in esercizi commerciali e ambiti pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui all’art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e diversi da quelli enumerati nel D.D. 27.10.2003, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione allo Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.

## **TITOLO III – NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’**

### **ART.15 - ORARI DI APERTURA**

Gli orari di apertura delle sale giochi dovranno essere stabiliti dagli esercenti nella seguente fascia oraria:

apertura non prima delle ore 9.30

chiusura non oltre le ore 24.00.

Su richiesta dei titolari potrà essere concessa l'estensione dell'orario di apertura al massimo fino alle ore 01:00, previa acquisizione del parere positivo dal Settore Vigilanza.

## **ART.16 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- ai minori di anni 18, come stabilito dall'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
- l'ingresso e la permanenza nei locali ai minori di anni 14, relativamente agli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS, se non accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci;
- nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18.

## **ART.17 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO**

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco.

I gestori devono prevedere una idonea sorveglianza e devono esporre all'ingresso e all'interno materiale promozionale per il "gioco responsabile".

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Comune.

Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.

E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

#### **ART.18 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ**

All' esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione

### **TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ART.19 – SANZIONI**

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80 a € 500.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni amministrative, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/81, potrà essere revocata.

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART.20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sale giochi.


Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

#### **ART.21 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO



---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 FEB. 2012

La presente deliberazione diverrà esecutiva a seguito di pubblicazione il 05 MAR 2012  
( art. 134, comma 3° - D.Lgs. n.267 del 18/8/00)

Li, 23 FEB. 2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Enzo Viscogliosi



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Si compone di n. \_\_\_\_\_ fogli.

Li,

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Paggi